



Bruxelles, 11.9.2020
C(2020) 6325 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.9.2020

relativa all'esenzione della società Piemonte Savoia 2 S.r.l a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 per un interconnettore elettrico tra Italia e Francia

(I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.9.2020

relativa all'esenzione della società Piemonte Savoia 2 S.r.l a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 per un interconnettore elettrico tra Italia e Francia

(I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica (in seguito denominato "regolamento sull'energia elettrica"), in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63 del regolamento sull'energia elettrica prevede la possibilità per le autorità degli Stati membri di esentare i nuovi interconnettori elettrici dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento sull'energia elettrica e dagli articoli 6 e 43, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (in seguito denominata "direttiva sull'energia elettrica"), purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (2) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento sull'energia elettrica prevede che le autorità nazionali notificano alla Commissione la loro decisione in merito a una domanda di esenzione e l'articolo 63, paragrafo 8, prevede che la Commissione possa imporre alle autorità che hanno trasmesso la notifica di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione.

1. Procedura

- (3) Il 26 luglio 2019 la società Piemonte Savoia 2 S.r.l (di seguito denominata "Pi.Sa.2") ha presentato al ministero dello Sviluppo economico italiano (di seguito denominato "MISE") la domanda di esenzione di parte di un interconnettore per corrente continua (CC) tra le sottostazioni elettriche di Piossasco, nella provincia di Torino, e di Grandelle, in territorio francese (di seguito denominato "interconnettore Piemonte-Savoia").
- (4) In base al decreto legislativo italiano 1° giugno 2011, n. 93, il MISE è l'organismo competente a concedere detta esenzione, mentre l'autorità nazionale di regolamentazione in Italia (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata "ARERA") è tenuta a esprimere un parere con riserva.
- (5) L'11 febbraio 2020 l'ARERA ha adottato la decisione n. 38/2020/R/EEL, in cui esprimeva il proprio parere sulla domanda di esenzione della Pi.Sa.2.
- (6) Il 6 febbraio 2020 l'autorità nazionale di regolamentazione francese (*Commission de Régulation de l'Énergie*, di seguito denominata "CRE") ha deliberato sulla domanda di esenzione. Poiché non è stata richiesta alcuna esenzione sul versante francese

dell'interconnettore, per emettere la propria decisione la CRE si basa sul parere dell'ARERA.

- (7) Il 5 marzo 2020 il MISE ha adottato un decreto in cui, rifacendosi al parere dell'ARERA, ha concesso un'esenzione alla Pi.Sa.2 ai sensi dell'articolo 43 della direttiva sull'energia elettrica¹ e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sull'energia elettrica per il versante italiano dell'interconnessione.
- (8) Il 21 febbraio 2020 e il 9 marzo 2020 la Commissione è stata informata della decisione della CRE e del MISE in merito alla domanda di esenzione, conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943.
- (9) Il 4 maggio 2020 la Commissione ha inviato alla CRE e al MISE una richiesta di informazioni complementari al fine di consentire una valutazione e una comprensione esaustive delle decisioni di esenzione. Le informazioni sono state fornite il 7 luglio 2020. La richiesta ha determinato la proroga del termine per il trattamento del caso di 50 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione delle informazioni complete e fino al 16 settembre 2020, come previsto all'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento sull'energia elettrica.

2. Descrizione del progetto e dell'esenzione richiesta

Descrizione del progetto

- (10) L'interconnettore Piemonte-Savoia tra l'Italia e la Francia è costituito da un cavo sotterraneo di corrente continua ad alta tensione (HVDC) lungo 190 Km con una capacità nominale di 1 200 MW diviso in due linee bipolo del valore nominale di 600 MW. L'interconnettore collegherà la sottostazione di Piossasco di Torino, in Italia, e Grand-Ile, in Francia, attraversando la frontiera lungo il tunnel autostradale del Fréjus.
- (11) In Francia, entrambe le sezioni bipolo saranno gestite e di proprietà del *Réseau de Transport d'électricité* (RTE), gestore del sistema di trasmissione francese.
- (12) In Italia:
 - (a) una quota (350 MW) della sezione italiana è attualmente di proprietà della società Piemonte Savoia S.r.l. (di seguito denominata "Pi.Sa"). A tale quota è stata concessa nel 2016 un'esenzione per un periodo di 10 anni dalle autorità nazionali previa approvazione della Commissione²;
 - (b) la seconda quota di 250 MW è attualmente di proprietà della società Pi.Sa.2 — il richiedente. Il costo di investimento di quest'ultima è stimato a 300 milioni di EUR. Pi.Sa.2 chiede un'esenzione di questo modulo del cavo per 10 anni a decorrere dalla sua messa in esercizio;
 - (c) la gestione delle due quote sarà sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasmissione italiano (Terna) alle stesse condizioni applicate al proprietario;

¹ La decisione notificata concede un'esenzione dall'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE, identico all'articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944 che la abroga. Per comodità di riferimento la presente decisione fa sempre riferimento all'articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944 anche qualora gli atti notificati si rifacciano ancora alla direttiva precedente. Ciò non incide in alcun modo sulla sostanza.

² https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2016_piemonte-savoia_decision_it.pdf.

- (d) Pi.Sa e Pi.Sa.2 hanno un mandato specifico da parte degli organismi (di seguito denominati "i cessionari") selezionati da Terna S.p.A. per il finanziamento dell'interconnettore Piemonte-Savoia per ottenere l'esenzione richiesta, sulla base dell'articolo 32 della legge 99/09, come di seguito illustrato. L'esenzione è richiesta nell'interesse dei cessionari. Pi.Sa e Pi.Sa.2 appartengono attualmente al gruppo Terna, ma saranno vendute ai cessionari prima dell'esercizio commerciale dell'interconnettore.
- (13) Il nuovo interconnettore avrebbe dovuto iniziare l'esercizio commerciale alla fine del 2019, ma ha subito diversi ritardi ed entrerà in servizio tra la fine di quest'anno e il giugno 2021.

Contesto dell'esenzione per il progetto — Legge italiana 99/09

- (14) La domanda di esenzione deve essere considerata nel contesto del quadro giuridico italiano istituito dalla legge italiana 23 luglio 2009 n. 99 (legge 99/09).
- (15) L'articolo 32 della legge italiana 99/09 contiene disposizioni sulla programmazione, la costruzione e l'esercizio da parte di Terna di uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003, sostituito dal regolamento sull'energia elettrica, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi.
- (16) A norma dell'articolo 32 della legge 99/09, Terna ha comunicato al MISE e all'ARERA un elenco di possibili infrastrutture da costruire e ha indetto una procedura di gara per la selezione degli organismi che intendono sostenere il finanziamento di dette infrastrutture. L'articolo 32 limita la partecipazione alle procedure di gara ai clienti finali (anche raggruppati in forma consortile tra loro) che siano:
- (a) titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW; caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata (mediamente nel triennio precedente) non inferiore al 40 % (escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua);
 - (b) e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità.
- (17) Nell'ambito del quadro giuridico sopra descritto, Terna ha individuato una quota di capacità dell'interconnettore Piemonte-Savoia come possibile progetto da finanziare.
- (18) Gli azionisti del nuovo interconnettore (i cessionari) sono stati selezionati nel corso delle gare indette da Terna nel 2009/2010, come per il primo modulo dell'interconnettore Piemonte-Savoia.
- (19) I cessionari selezionati sono 71 clienti industriali operanti nel campo della produzione e della trasformazione dell'acciaio, della carta e di sostanze chimiche. Pi.Sa.2 dichiara che la maggior parte di essi non è attiva in nessun segmento della catena di fornitura dell'energia elettrica, mentre i pochi che svolgono attività in questo settore (in particolare per quanto riguarda l'autoconsumo o l'ottimizzazione delle forniture) detengono quote di mercato assolute trascurabili nei mercati dell'energia elettrica sia italiani che francesi.
- (20) Nel dicembre 2013 Terna e le associazioni di categoria degli utenti finali (Federacciai, Assocarta, Federchimica, Aitec/Cemento e Assovetro) hanno firmato un memorandum d'intesa in cui hanno definito i principali impegni reciproci. In base a tale accordo, ai

cessionari è stato riconosciuto il diritto di costituire una società ad hoc per finanziare il progetto.

- (21) Sono state costituite tre società veicolo:
- (a) Terna Interconnector, di proprietà comune di Terna S.p.A. (65 %), Terna Rete Italia (5 %) e Transenergia (30 %), che è responsabile per la procedura d'appalto relativa alle opere di edilizia civile e ai contratti sulla base di un mandato specifico da parte dei cessionari conformemente all'articolo 32, commi 1 e 3, della legge 99/09;
 - (b) Pi.Sa, il cui scopo è gestire la domanda di esenzione riguardante il primo modulo dell'interconnettore Piemonte-Savoia;
 - (c) Pi.Sa.2, istituita per gestire la domanda di esenzione per conto dei cessionari riguardante il secondo modulo dell'interconnettore Piemonte-Savoia. Se l'esenzione è concessa, la Pi.Sa.2 sarà trasferita ai cessionari.

Domanda di esenzione

- (22) La Pi.Sa.2 chiede l'esenzione dalle disposizioni contenute:
- (a) all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sull'energia elettrica, relativo alle rendite di congestione. L'eccezione si applicherà a una quota della rendita di congestione corrispondente a cinque dodicesimi (250 MW) delle rendite di congestione imputabili esclusivamente al versante italiano;
 - (b) all'articolo 43 della direttiva sull'energia elettrica, relativo alla separazione, se ritenuto necessario dall'autorità competente.
- (23) L'ARERA sottolinea che l'assegnazione della capacità transfrontaliera totale corrispondente sarà gestita secondo il quadro normativo esistente, basato sul regolamento (UE) n. 1222/2015 (CACM GL), il regolamento (UE) 2016/1719 (FCA GL) e il regolamento (UE) 2017/2195 (EB GL).
- (24) Sebbene le due parti del progetto siano soggette a due regimi di esenzione distinti (la prima nell'ambito dell'esenzione concessa alla Pi.Sa nel 2016 e la seconda alla Pi.Sa.2, se concessa), dovrebbero essere considerate funzionalmente come un progetto unico. Pertanto, la cessione dei lavori e le successive fasi di costruzione del progetto vengono effettuate congiuntamente.

3. Disposizioni legislative pertinenti

- (25) L'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sull'energia elettrica stabilisce quanto segue.

I nuovi interconnettori per corrente continua possono, su richiesta, essere esentati per un periodo limitato dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del predetto regolamento e dagli articoli 6 e 43, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 alle seguenti condizioni:

- (a) gli investimenti rafforzano la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
- (b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

- (c) l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato;
- (d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;
- (e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e
- (f) l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.

4. Descrizione della misura notificata

La decisione della CRE

- (26) La decisione della CRE sottolinea che la domanda di esenzione riguarda unicamente il versante italiano dell'interconnettore e che è improbabile che abbia ripercussioni sul mercato francese dell'energia elettrica, sulla rete pubblica francese di trasmissione dell'energia elettrica o sulle condizioni di accesso all'interconnettore. Pertanto la CRE dà il proprio consenso alla concessione di un'esenzione, basata sulla responsabilità dell'ARERA di esaminare i criteri per la concessione dell'esenzione nonché la portata e le condizioni di quest'ultima, e la sua analisi è favorevole.

La decisione del MISE

- (27) Sulla base dell'analisi dell'ARERA descritta di seguito, la decisione del MISE stabilisce che alla società Pi.Sa.2 è concessa un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, relativo alla rendita di congestione, del regolamento sull'energia elettrica e dalle disposizioni dell'articolo 43, relative alla separazione, della direttiva sull'energia elettrica, per una quota pari a 250 MW di potenza generata da un modulo dell'interconnettore Piemonte-Savoia, secondo le condizioni indicate nella Parte 3 del parere dell'ARERA sulla domanda di esenzione della Pi.Sa.2, ossia:
- (a) la decisione di esenzione notificata decade se, due anni dopo la data di adozione della decisione di esenzione da parte della Commissione, la costruzione dell'interconnettore non è ancora stata iniziata o se, dopo cinque anni, l'interconnettore non è ancora operativo. Tuttavia, la decisione di esenzione notificata stabilisce anche che essa continua ad applicarsi se la Commissione decide, a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, quinto comma, del regolamento sull'energia elettrica, che l'eventuale ritardo è dovuto a ostacoli che esulano dal controllo della Pi.Sa.2;
 - (b) l'interconnettore deve essere gestito dalla società Terna sulla base di un "contratto di gestione tecnica" che deve essere firmato da Pi.Sa.2 e Terna conformemente all'articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e che dovrà essere approvato dall'autorità italiana;

- (c) gli accordi commerciali per il trasferimento dei proventi da Terna a Pi.Sa.2, che rappresentano cinque dodicesimi delle rendite di congestione corrispondenti al versante italiano, sono definiti in un contratto commerciale e devono essere approvati dall'autorità italiana;
- (d) prima dell'entrata in servizio dell'interconnettore, il capitale sociale della Pi.Sa.2 è trasferito ai cessionari, pertanto Terna non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, nella società. Qualsiasi cambiamento nella composizione del capitale sociale della Pi.Sa.2, compreso qualsiasi cambiamento della quota dei cessionari, viene comunicato alle autorità di regolamentazione per una valutazione;
- (e) se, direttamente o indirettamente, un'impresa acquisisce il controllo esclusivo o congiunto oppure si fonde con la Pi.Sa.2, quest'ultima deve comunicarlo a ciascuna delle autorità nazionali competenti interessate, che valutano se le condizioni in base alle quali è stata concessa l'esenzione sono ancora soddisfatte;
- (f) la proprietà dell'interconnettore sarà trasferita a Terna S.p.A. dopo la scadenza dell'esenzione. Il valore dell'attivo non deve superare il valore contabile residuo con rivalutazione e deve essere determinato sulla base di costi efficienti.

Parere dell'ARERA

- (28) Per quanto riguarda il *business case*, l'ARERA ritiene che le variabili chiave per il rischio di investimento siano due: i differenziali di prezzo tra le zone di offerta francese e italiana e i costi di investimento. Tenendo conto dei valori storici per i differenziali di prezzo e dei rischi associati alla valutazione dei valori futuri, l'ARERA ritiene che i differenziali di prezzo (11,6-12 €/MWh) siano leggermente sovrastimati, ma ancora ragionevoli per poter essere utilizzati come riferimento nel piano aziendale. Secondo l'ARERA, la quota e l'importo dei costi presentati nel piano aziendale sono in linea con i costi previsti per progetti con caratteristiche simili.
- (29) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) "*gli investimenti rafforzano la concorrenza nella fornitura di energia elettrica*", del regolamento sull'energia elettrica, l'ARERA ritiene che probabilmente il nuovo interconnettore aumenterà la concorrenza nel mercato interno accrescendo la capacità transfrontaliera e ampliando le potenziali fonti di approvvigionamento dei mercati connessi. Poiché la nuova capacità sarà a disposizione di tutti i partecipanti al mercato e la capacità di trasmissione sarà allocata secondo le norme in vigore per l'assegnazione delle capacità transfrontaliere, la nuova capacità sarà accessibile anche ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai prestatori dei servizi di bilanciamento. Tra i vantaggi collaterali vi sarebbe il fatto che l'interconnettore migliorerà l'affidabilità operativa di entrambi i sistemi e la diversificazione delle fonti di energia elettrica.
- (30) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b) "*il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione*", del regolamento sull'energia elettrica, l'ARERA ritiene che l'esenzione le consentirà di recuperare i costi di costruzione, esercizio e manutenzione e di ottenere un rendimento che considera adeguato. Solo in caso di concessione dell'esenzione i cessionari potranno finanziare ulteriori 250 MW sul versante italiano, i cui costi non saranno quindi inclusi nella tariffa nazionale di trasmissione.

- (31) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera c) "l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato", del regolamento sull'energia elettrica, l'ARERA ritiene che le informazioni fornite dal richiedente dimostrino che i cessionari sono indipendenti (per quanto riguarda sia la forma giuridica che la struttura proprietaria) dal gestore italiano del sistema di trasmissione.
- (32) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera d) *"sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore"*, del regolamento sull'energia elettrica, l'ARERA conferma che la capacità dell'interconnettore sarà assegnata in base alle norme ordinarie applicabili a livello europeo in materia di assegnazione della capacità transfrontaliera. Gli utenti, pertanto, pagheranno il valore della capacità determinato in conformità alle regole d'asta esplicite e implicite utilizzate per assegnare la capacità.
- (33) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e) "dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore", del regolamento sull'energia elettrica, il richiedente ha dichiarato che nessuna parte dei costi dell'interconnettore sarà recuperata da nessuna componente delle spese. Inoltre i costi sostenuti dalla Pi.Sa.2 prima del suo trasferimento ai cessionari saranno rimborsati a Terna dai cessionari e l'ARERA controllerà e assicurerà la conformità.
- (34) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera f) "l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato", del regolamento sull'energia elettrica, l'ARERA afferma che la realizzazione dell'interconnettore non sembra pregiudicare il corretto funzionamento del mercato. Come spiegato in precedenza, la nuova capacità sarà a disposizione di tutti i partecipanti al mercato a partire dall'inizio dell'esercizio in conformità alla normativa europea. Inoltre il nuovo interconnettore sarà gestito sotto la diretta responsabilità del gestore del sistema di interconnessione italiano, pertanto i cessionari (che sono i beneficiari finali dell'esenzione) non avranno alcun ruolo nella gestione e nell'assegnazione della capacità dell'interconnettore.
- (35) Alla luce di quanto precede, l'ARERA ritiene che alla società Pi.Sa.2 debba essere concessa un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943.
- (36) Dovrebbe inoltre essere concessa un'esenzione dall'articolo 43 della direttiva sull'energia elettrica, in conformità dell'articolo 63 del regolamento sull'energia elettrica. Al fine di prevenire potenziali rischi di indebita influenza da parte dei cessionari, il contratto di gestione tecnica di cui al paragrafo 27, lettera d), contiene misure adeguate per assicurare il rispetto dell'articolo 41 della direttiva sull'energia elettrica. Il suddetto contratto contiene altresì una clausola che vieta la divulgazione di qualsiasi informazione riservata di natura tecnica/commerciale.
- (37) Durante il periodo di esenzione l'ARERA può adottare tutte le misure necessarie per garantire che:

- (a) l'esenzione dall'articolo 43 non pregiudichi la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o l'efficiente funzionamento del sistema regolamentato a cui l'interconnettore è collegato;
 - (b) il gestore dell'interconnettore rispetti i compiti definiti all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/944.
- (38) L'esenzione è prevista per un periodo di 10 anni e una capacità di 250 MW a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale del nuovo interconnettore alle condizioni summenzionate.

5. Valutazione della Commissione

- (39) La Commissione sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sull'energia elettrica devono essere pienamente rispettate e che il rispetto delle condizioni deve essere cumulativo.
- (40) La Commissione condivide il parere dell'ARERA per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed f), del regolamento sull'energia elettrica, di seguito illustrate.
- (a) Articolo 63, paragrafo 1, lettera a) - "*gli investimenti rafforzano la concorrenza nella fornitura di energia elettrica*". È probabile che l'interconnettore rafforzi la concorrenza dal momento che la nuova capacità dovrebbe essere a disposizione di tutti i partecipanti al mercato e sarebbe assegnata in base alle norme dell'UE in materia di assegnazione delle capacità transfrontaliere. Inoltre nessuno dei portatori di interessi nei riguardi dell'interconnettore ha finora una presenza significativa nei mercati dell'energia elettrica di Francia e Italia. La Commissione ritiene pertanto che l'obbligo sia soddisfatto.
 - (b) Articolo 63, paragrafo 1, lettera c) - "*l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato*". L'esenzione è chiesta da Pi.Sa.2 a beneficio dei cessionari che sono gli azionisti un gruppo di società industriali. Secondo le informazioni ricevute, tutte le società sono giuridicamente indipendenti da Terna, il gestore del sistema nei cui sistemi sarà costruito l'interconnettore. Tale obbligo può pertanto essere considerato soddisfatto.
 - (c) Articolo 63, paragrafo 1, lettera d) - "*sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore*". La capacità dell'interconnettore sarà assegnata in base alle norme ordinarie dell'UE in materia di assegnazione delle capacità transfrontaliere risultante dai codici di rete. Gli utenti, pertanto, pagheranno il valore della capacità determinato in conformità alle aste esplicite e implicite utilizzate per assegnare la capacità. Tale obbligo può pertanto essere considerato soddisfatto.
 - (d) Articolo 63, paragrafo 1, lettera f) - "*l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato*". La Commissione osserva che una delle preoccupazioni riguarderebbe i possibili effetti della concessione di un'esenzione su altri progetti concorrenti, ma poiché la Commissione non è a conoscenza di altri progetti in sospeso per sviluppare nuove interconnessioni

tra l'Italia e la Francia, ciò non sembra essere d'applicazione nel caso in questione. Inoltre poiché i cessionari non avranno alcun ruolo nell'assegnazione della capacità dell'interconnettore che avverrà sulla base delle norme ordinarie dell'UE, l'esenzione non minaccia il buon funzionamento del sistema. Tale criterio può pertanto essere considerato soddisfatto.

- (41) La Commissione ritiene tuttavia che le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento sull'energia elettrica non siano soddisfatte.

Articolo 63, paragrafo 1, lettera b) - *"il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione"*. La Commissione sottolinea che l'attuale esenzione differisce sostanzialmente dall'esenzione concessa nel 2016 in quanto riguarda un progetto nelle fasi finali di sviluppo che per molto tempo è stato sviluppato come progetto pienamente regolamentato. Il progetto è quasi interamente costruito (75 % entro marzo 2020, secondo le informazioni ricevute dal MISE) e sarà operativo tra la fine di quest'anno e il giugno 2021. Non è escluso che eccezionalmente possano essere concesse esenzioni ai progetti in costruzione, segnatamente se si può dimostrare in modo credibile che la decisione di investimento è stata presa a condizione di finalizzare il progetto in un quadro non regolamentato. Tuttavia nel caso di specie, quando all'inizio del 2019 è stato deciso di aprire la seconda parte del progetto a investitori privati, il 50 % circa del progetto era già stato concluso. È importante sottolineare che le autorità nazionali non nutrono dubbi circa il fatto che il progetto sarebbe portato a termine anche come progetto pienamente regolamentato se l'esenzione non fosse concessa. Il criterio del rischio è pertanto difficile da soddisfare, dal momento che la maggior parte dell'investimento è stata effettuata senza alcuna esenzione formale. L'investimento è stato realizzato in larga parte con la prospettiva di portare a termine un progetto pienamente regolamentato il cui completamento sulla base del piano iniziale rimane un'alternativa credibile. In questo contesto è importante notare che, a norma dell'articolo 63 del regolamento sull'energia elettrica, le esenzioni non costituiscono un'opzione alternativa al sistema regolamentato che può essere liberamente scelto. Anzi, le esenzioni sono eccezioni, giustificate solo se si dimostra che sono necessarie per realizzare l'investimento. In caso contrario la direttiva sull'energia elettrica e il regolamento sull'energia elettrica stabiliscono un quadro normativo standard in base al quale dovrebbero in linea di principio essere sviluppate le infrastrutture di rete, comprese le interconnessioni. L'obiettivo dell'esenzione è consentire lo sviluppo di ulteriori progetti che contribuiscano all'integrazione del mercato, alla concorrenza e alla sicurezza dell'approvvigionamento e che altrimenti non sarebbero realizzati.

È evidente che alternative meramente teoriche a un progetto proposto non possono essere considerate sufficienti per escludere un'esenzione. È vero che in teoria, in un lasso di tempo sufficiente, quasi tutti i progetti potrebbero essere sostituiti da un progetto regolamentato, ma nel caso di specie l'alternativa regolamentata non è puramente teorica. Al contrario i lavori per questa parte del progetto, inizialmente prevista come pienamente regolamentata, sono stati avviati e portati avanti in questo modo e potrebbero essere completati nel quadro di un progetto pienamente regolamentato se non fosse concessa alcuna esenzione. In questo contesto, il livello di rischio non può essere considerato tale da pregiudicare l'investimento se l'esenzione non fosse concessa.

Quanto precede non è messo in discussione dagli argomenti addotti nella risposta del MISE del 7 luglio 2020. Il MISE sostiene che il progetto è soggetto a rischi di mercato, rischi normativi, rischi connessi a investimenti, sviluppo e costruzione, nonché a rischi operativi e di manutenzione. È chiaro che per un progetto che dipende dai proventi derivanti dalle rendite di congestione esiste un mercato considerevole e, in una certa misura, anche un rischio normativo. Analogamente, la costruzione di collegamenti di corrente continua ad alta tensione nelle Alpi è soggetta a notevoli rischi tecnici. Tali rischi sarebbero tutti pertinenti se mettessero in discussione la realizzazione dell'interconnettore in assenza di un'esenzione. Tuttavia, contrariamente alla situazione del 2016 per l'altra parte del progetto, non è stato messo in discussione il fatto che l'interconnettore sarà ultimato e diventerà operativo nel prossimo futuro, indipendentemente dalla concessione dell'esenzione. Nel caso concreto i rischi non sono quindi tali da mettere in discussione gli investimenti nel nuovo interconnettore per corrente continua, come stabilito all'articolo 63.

La Commissione ritiene pertanto che l'obbligo non sia soddisfatto.

- (a) Articolo 63, paragrafo 1, lettera e) - "dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore".

Secondo le informazioni fornite dal MISE, poiché l'interconnettore Piemonte-Savoia 2 è stato inizialmente iniziato come bene pubblico, alcune delle spese nella fase di programmazione e di costruzione sono state riconosciute — secondo le norme in materia di remunerazione del lavoro — nelle tariffe di trasmissione. Il MISE sottolinea che i costi sostenuti dalla Pi.Sa.2 prima del suo trasferimento ai cessionari saranno rimborsati a Terna dai cessionari e l'ARERA controllerà e assicurerà la conformità.

Si potrebbe argomentare che l'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), non consente affatto tale compensazione ex post, in quanto esclude qualsiasi progetto che in passato abbia ricevuto finanziamenti dalle tariffe di rete. Tuttavia, anche ammettendo la possibilità di fornire in via eccezionale finanziamenti temporanei dalle tariffe di rete in cui il finanziamento è rimborsato in una fase successiva, appare difficile allineare il caso in questione agli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e). Ancora una volta è importante sottolineare la fase avanzata del progetto, l'esteso lasso di tempo durante il quale è stato sviluppato come pienamente regolamentato e la lunga durata dei lavori preparatori al momento della domanda di esenzione, che chiaramente distinguono questo progetto dalla situazione del 2016. Ciò premesso, si può omettere di stabilire se l'obbligo di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), possa essere considerato soddisfatto in quanto già il criterio di rischio di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), non è soddisfatto.

4. Conclusioni

- (42) Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ritiene che la domanda di esenzione non soddisfi tutti gli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del

regolamento (UE) 2019/943. Pertanto, la Commissione ha deciso di chiedere al MISE e alla CRE di revocare le decisioni di concessione di un'esenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni di esenzione adottate dalla *Commission de Régulation de l'Énergie* (CRE) e dal Ministero italiano dello sviluppo economico (MISE), notificate alla Commissione rispettivamente il 21 febbraio 2020 e il 9 marzo 2020, sono revocate in base alla constatazione che tali decisioni non sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

Articolo 2

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la *Commission de Régulation de l'Énergie* sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11.9.2020

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

